



Comune di Palermo

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Piazza Pretoria 1 - 90133 Palermo - tel. 091/7402301 - 7402465

Estensore: D.ssa Anna Pignataro

Prot. n.: 6032 del 04-07-2005

All. n.: 1

Ai Sigg. Capi Area

Ai Sigg. Dirigenti Coordinatori
di Settore

Ai Sigg. Dirigenti Responsabili di
Uffici Autonomi

e, p.c.

Ai Signori Assessori

Al Sig. Vice Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

OGGETTO: gli incarichi esterni dopo la legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 11 e 42).

I commi 11 e 42, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", pubblicata sulla G.U.R.I. n. 306 del 31/12/2004-suppl. ord. n. 192 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2005, hanno ad oggetto il tema dell'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, sulla cui disciplina era recentemente intervenuto il c.d. decreto taglia spese, il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

In particolare il comma 11, dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 stabilisce che "Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve

essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

Il comma 42, dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, così recita: "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti."

Si pone ora la questione dell'interpretazione ed applicazione delle nuove norme sulle quali si sono già espresse le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nell'adunanza del 15 febbraio 2005, mediante l'emanazione di "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1 commi 11 e 42)".

Le direttive della Corte dei Conti, a loro volta, sono state oggetto di esame e commento da parte della dottrina.

Le questioni affrontate dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti che in questa sede occorre richiamare sono così schematizzabili:

1. successione di leggi tra il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e la legge finanziaria 2005.
2. rapporto tra la collaborazione coordinata e continuativa, quale modalità di reperimento del personale dall'esterno e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza quale eventuale oggetto del contratto di incarico.
3. natura del parere del collegio dei revisori dei conti.
4. organo della Corte dei Conti cui inviare gli atti relativi agli incarichi.

1. Preliminarmente bisogna verificare, attesa l'identità della materia disciplinata, se per effetto della successione di leggi, si sia verificata l'abrogazione della normativa anteriore, cioè dei commi 9 e 11 dell'articolo 1 del Decreto Legge 12 luglio 2004, n.168, cd. "Decreto Taglia Spese". Poiché la legge finanziaria 2005 non contiene alcuna disposizione di abrogazione espressa occorre verificare se ed in che misura il disposto dei commi 11 e 42 dell'art. 1 sia compatibile con la precedente disciplina, procedendo o al coordinamento ed all'integrazione tra le norme, ovvero qualora si rilevi un contrasto, a considerare tacitamente abrogata la norma più antica con conseguente applicazione della norma più recente della legge finanziaria (criterio cronologico).

In merito a tale questione la Corte dei Conti ha affermato che: *"Le disposizioni dei commi 9 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 191/2004 hanno cessato di essere in vigore il 31 dicembre 2004 e sono state sostituite, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)."*

2. Così come chiarisce la Corte dei Conti, i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, definiscono e disciplinano tre distinte tipologie di incarichi in base alla natura della prestazione dedotta in contratto, ossia prestazioni di studio, di ricerca, di consulenza, tra le quali, a titolo esemplificativo sono elencati: *"studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi"*, restandone esclusi al contrario: *"le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni"* di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109".

La Corte dei Conti puntualizza, poi, che rimangono fuori della previsione dei commi 11 e 42 anche i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, ed il lavoro subordinato, argomentando nel senso che gli incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa, che si contraddistinguono per la continuità della prestazione ed il potere di direzione dell'amministrazione, non vanno assimilati tout court alla categoria degli incarichi esterni di consulenza, studio e ricerca, caratterizzata invece dalla temporaneità e dalla maggiore autonomia della prestazione. Tuttavia, nell'immediato prosieguo del parere, la Corte sottolinea che, *"qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione e all'invio alla Corte dei conti, secondo le previsioni dei commi 11 e 42"*.

A tal proposito la dottrina¹ dopo aver riconosciuto che la magistratura contabile è intervenuta con puntualità a dirimere uno degli aspetti più controversi della legge 311/2004, ossia il regime degli incarichi di consulenza in rapporto a quello delle collaborazioni coordinate e continuative, ha osservato che i presupposti specifici previsti sia dalla legge 311/2004, sia dalle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi esterni (esigenze cui non si possa fare fronte con personale in servizio, predeterminazione di durata, luogo, oggetto, compenso ed obiettivi), sono alla base di qualsiasi incarico esterno, sia che si tratti di una vera e propria consulenza (o incarico di studio o ricerca), sia che si tratti di una diversa collaborazione coordinata e continuativa. Secondo tale dottrina, dunque, in generale, le collaborazioni coordinate e continuative sfuggono alla disciplina del comma 42, in quanto disciplinate dal comma 116 della legge finanziaria, ma se una collaborazione coordinata e continuativa ha per oggetto consulenze, studi o ricerche, allora va applicata la disciplina procedurale di cui al comma 42.

Una prestazione coordinata e continuativa, infatti, può avere contenuto consulenziale, di studio o ricerca, ma tale evenienza è meramente possibile e non già necessaria. Mediante prestazioni coordinate e continuative è possibile dare corpo ad attività operative vere e proprie, che possono sostanziarsi, ad esempio, nella definizione istruttoria di pratiche e nella predisposizione di atti a contenuto tecnico altamente professionale.

Le fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative, pertanto, saranno soggette alla disciplina vigente per le consulenze, studi e ricerche qualora il loro contenuto in concreto abbia natura consulenziale, di studio o ricerca, con la conseguente necessità dell'applicazione del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 1, comma 42 della legge 30/12/2004 n. 311 che contempla:

¹ **LUIGI OLIVERI**: Caduto il tabù dell'alta specializzazione come presupposto per le co.co.co pubbliche (note a margine di **CORTE DEI CONTI SEZ. RIUNITE** - delibera 15 febbraio 2005)
RICCARDO NOBILE Le forme di reclutamento di personale negli enti locali territoriali nella legge 30/12/2004 n. 311; **STEFANO GLINIANSKI** Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza alla luce della legge n. 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005), tutti su www.lexitalia.it

- l'acquisizione della valutazione del collegio di revisione contabile
- la successiva trasmissione dell'incarico e del conseguenziale contratto, alla Corte dei Conti.

In pratica, per dirimere il dubbio circa la configurabilità o meno di un'attrazione nell'ambito applicativo del comma 42 delle collaborazioni coordinate e continuative, bisognerà operare, da parte dell'organo preposto al conferimento dell'incarico, un'analisi di quello che è l'oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa: se il suo oggetto è uno studio, una ricerca, una consulenza, dunque una prestazione d'opera intellettuale, che si sostanzia in una delle tre forme suddette, allora ne deriva l'applicabilità del citato comma 42.

Ove, viceversa, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa abbia ad oggetto altre tipologie di prestazioni professionali, ad esempio prestazioni d'opera, di servizi, che assolutamente non sono configurabili come studio, ricerca o consulenza, naturalmente i limiti amministrativi della norma appena richiamata non troveranno applicazione.

Dal punto di vista della procedura, quindi, le consulenze si distinguono dalle collaborazioni coordinate e continuative, in quanto per le seconde non occorre la valutazione dei revisori dei conti e l'inoltro alle Sezioni di controllo della Corte dei conti.

Ma, e la citata dottrina non dimentica di sottolinearlo, per quanto riguarda il tenore della motivazione del provvedimento di incarico, gli elementi essenziali di legittimità da evidenziare in modo rigoroso sono assolutamente comuni.

Tanto per l'un tipo, quanto per l'altro tipo di incarico, la rilevazione dell'assenza di strutture o professionalità, la definizione a priori di un compenso congruo, di un obiettivo specifico rispondente ai fini dell'amministrazione, di una durata certa, la garanzia di non accrescere surrettiziamente le competenze dell'ente al solo scopo di conferire l'incarico, sono elementi comuni, imprescindibili per evitare responsabilità amministrative conseguenti al conferimento degli incarichi.

3. Infine, per ciò che attiene al contenuto del parere dell'organo di revisione, esso avrà ad oggetto il rispetto dell'iter procedurale richiesto dalla norma, che impone, innanzitutto, la valutazione circa l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. Attesa la complessità dell'organizzazione di questa Amministrazione, la valutazione del Collegio avrà ad oggetto l'attestazione prodotta dal Capo

Area preposto al Settore o Ufficio proponente circa la disponibilità delle risorse umane all'interno dell'area di riferimento dopo aver effettuato una reale ricognizione.

La seconda valutazione che il collegio dei revisori potrà utilmente ed opportunamente esprimere attiene alla congruità del compenso che dovrà essere erogato al soggetto incaricato.

Il terzo oggetto del giudizio del Collegio avrà ad oggetto l'attestazione della Ragioneria Generale circa il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria 2005.

4. Nelle linee guida formulate dalla Corte dei Conti è detto e motivato ampiamente che *"La legge impone l'invio degli atti alla Corte dei conti, senza altra specificazione. Poiché la Corte svolge funzioni di controllo e giurisdizionali è necessario individuare se gli atti debbano essere trasmessi alle Sezioni centrali e regionali di controllo o alle Procure regionali; restando, in ogni caso, escluse le sezioni giurisdizionali della Corte che, per la natura delle loro funzioni, non possono ricevere atti al di fuori dell'esercizio della giurisdizione(...)* Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno già riconosciuto, con la deliberazione n. 7/2003 del 27 febbraio 2003, la competenza delle Sezioni del controllo nel caso dell'invio alla Corte dei conti dei contratti conclusi a trattativa privata. Le Sezioni Riunite ritengono, infatti che la competenza a ricevere gli atti spettasse alle Sezioni del controllo, trattandosi di atti utilizzabili ai fini del controllo sulla gestione. (...) Corroborata ulteriormente il riconoscimento della competenza delle Sezioni del controllo la considerazione che le disposizioni dei commi 11 e 42 sono dirette, soprattutto, al contenimento della spesa nel settore degli incarichi. La competenza delle Sezioni del controllo deriva, perciò, dallo scopo delle norme, poiché l'accertamento degli equilibri finanziari delle amministrazioni pubbliche e della "sana gestione finanziaria" degli enti locali non può che spettare alla sede del controllo. Occorre precisare, ora, secondo le competenze stabilite dalla legge e dal regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, le Sezioni del controllo alle quali dovranno essere inviati gli atti: (...)

Sezioni regionali di controllo

(...)

Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(...) Qualora, in tale sede, si dovesse venire a conoscenza di ipotesi d'illecito contabile si procederà alla segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti, secondo le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 12/27 gennaio 1995) che, nell'affermare la netta distinzione fra il controllo sulla gestione e la giurisdizione di responsabilità amministrativa, ha confermato, tuttavia, che il Procuratore della Corte dei conti può

promuovere l'azione di responsabilità sulla base di una segnalazione acquisita "attraverso l'esercizio dei poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione", arrestandosi alla segnalazione il rapporto fra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione. Resta fermo, peraltro, l'obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti, posto dalla legge a carico degli organi amministrativi e di controllo interni".

CONCLUSIONI

Alla luce delle nuove norme introdotte dalla legge finanziaria 2005, delle direttive formulate in sede consultiva dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e degli orientamenti dottrinari sopra illustrati, è dunque opportuno modificare ed integrare la nota circolare n. 8652 del 11 novembre 2004, intitolata «collaborazioni esterne-direttiva» nella parte relativa alla disciplina de **"IL PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE"** (pag. 21 e ss.) che risulta conseguentemente così sostituita ed aggiornata:

"L'avvio del procedimento di conferimento di incarico è curato dal Dirigente Coordinatore di Settore o di Ufficio autonomo al quale è riferibile l'obiettivo determinato che l'Amministrazione intende perseguire e per il cui raggiungimento è indispensabile attingere a risorse umane esterne.

Com'è stato già chiarito sopra, l'Assessore di riferimento ed il Dirigente Coordinatore Dirigente Responsabile di Ufficio Autonomo, dovranno previamente **individuare l'atto di indirizzo politico-amministrativo** con il quale tale obiettivo è stato inserito tra le priorità dagli organi di governo.

Tale atto di indirizzo sarà richiamato nel provvedimento di incarico.

La fase dell'istruttoria, curata dal Settore o Ufficio proponente, risulta particolarmente complessa poiché ha ad oggetto **l'accertamento di tutti i requisiti di legittimità ed opportunità che sono stati appena illustrati.**

Degli accertamenti istruttori, della ponderazione degli interessi, della valutazione delle esigenze organizzative è data visibilità e giustificazione **nella motivazione della proposta di determinazione sindacale di incarico con la quale, tra l'altro, si impegnano le risorse finanziarie occorrenti e nelle premesse del contratto di incarico.**

Il Settore o Ufficio proponente predisporrà quindi in un unico atto, così come proposto dal Collegio dei Revisori e condiviso dal Sig. Ragioniere Generale, secondo lo schema allegato, la proposta di determinazione sindacale di conferimento dell'incarico contenente:

- l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- la formale attestazione della congruità del compenso in rapporto alla tipologia della

prestazione, alla complessità dell'attività ed alla durata dell'incarico da espletare a firma congiunta del Dirigente Coordinatore e del Capo Area;

- la formale attestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 42 della L. 311/2004 avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi a firma congiunta del Dirigente Coordinatore e del Capo Area.

Si ribadisce che, nel caso in cui il Settore o Ufficio al quale è riferibile l'obiettivo determinato che l'Amministrazione intende perseguire e per il cui raggiungimento è indispensabile attingere a risorse umane esterne, non sia compreso in un'Area, le attestazioni di cui sopra saranno rese congiuntamente dal Dirigente Coordinatore/Responsabile dell'Ufficio Autonomo e dal Referente in seno al Comitato di Direzione.

Resta ancora da individuare il soggetto cui il Sindaco, nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 61 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferirà fiduciariamente l'incarico.

Il procedimento risulta così articolato:

1. il Settore o Ufficio procedente invierà all'Ufficio di Gabinetto, la proposta di determinazione per il conferimento dell'incarico. L'Ufficio di Gabinetto, acquisito il prospetto contabile, debitamente sottoscritto, relativo alla residua disponibilità di cui all'art. 1, comma 11, della L. 311/04, che sarà fornito a richiesta dal Responsabile del Servizio Finanziario, si attiverà presso il Sindaco, per conoscere il nominativo del soggetto da incaricare ed acquisire il relativo curriculum debitamente sottoscritto e li trasferirà alla Segreteria Generale.
2. la Segreteria Generale procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali fissati dalla legge per l'accesso all'impiego presso la PA nonché dell'idonea qualificazione professionale del collaboratore, richiedendo, eventualmente, anche la presentazione della documentazione attestante il possesso di titoli di studio e professionali, salva l'ipotesi dell'accertamento d'ufficio presso altre amministrazioni pubbliche. Tutta la documentazione esibita deve essere allegata alla proposta di determinazione sindacale di conferimento dell'incarico
 - a. la Segreteria Generale, qualora rilevi eventuali irregolarità o illegittimità relative ai requisiti di cui sopra invierà a riformulare l'atto, a modificarlo, ad integrarlo.
 - b. In mancanza di rilievi, la Segreteria Generale rimetterà la proposta medesima all'Ufficio di Gabinetto per la sottoposizione alla visione ed alla firma del

Sindaco e, successivamente, ne curerà la numerazione e l'inoltro alla Ragioneria Generale.

- c. L'Ufficio di Gabinetto, nell'ipotesi in cui il Sindaco, per motivi sopravvenuti, ritenga di non affidare più l'incarico per il quale è stata proposta la determinazione, ne darà immediata comunicazione al Settore o Ufficio proponente affinché sia interrotto il procedimento di conferimento dell'incarico.
3. La Ragioneria Generale, esaminato il provvedimento, provvederà ad apporre il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00.
4. Nel caso in cui la proposta di incarico abbia per oggetto prestazioni di consulenza, ricerca o studio, la Ragioneria Generale attesterà il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 11, della L. 311/04 e, una volta acquisita la valutazione positiva del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 311/04, provvederà ad apporre il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00.

Alla luce delle direttive fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nell'adunanza del 15 febbraio 2005, mediante l'emanazione di "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1 comma 42) e dei primi orientamenti dottrinari in merito, si ritiene che la trasmissione della proposta al Collegio dei Revisori abbia lo scopo di consentire all'organo di effettuare la valutazione di cui all'art. 1, comma 42 della legge finanziaria 2005, che avrà ad oggetto:

- i. l'attestazione circa la indisponibilità delle risorse umane all'interno dell'area di riferimento.
- ii. l'attestazione di congruità del compenso che dovrà essere erogato al soggetto incaricato.
- iii. l'attestazione circa il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria 2005.

5. Conseguita l'esecutività della determinazione sindacale a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, la Ragioneria Generale provvederà a restituire tempestivamente la stessa con raccomandata a libretto al Dirigente Coordinatore del Settore o Ufficio proponente per i conseguenziali adempimenti, e alla Segreteria Generale per la pubblicazione del provvedimento.

6. Il Dirigente Coordinatore del Settore o Ufficio proponente predisporrà il contratto d'incarico e lo sottoscriverà per l'Amministrazione unitamente al collaboratore, inviandone tempestivamente, con raccomandata a libretto, copia alla Segreteria Generale al fine di consentire a quest'ultimo Ufficio di rispettare il termine di cui al successivo punto n.7.
7. Conclusosi l'iter di conferimento dell'incarico di consulenza, ricerca o studio, la Segreteria Generale invierà, con rigorosa cadenza trimestrale, i provvedimenti sindacali di incarico, muniti della valutazione espressa dal Collegio dei Revisori e del contratto stipulato, alla Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 42 della legge finanziaria 2005 e per conoscenza all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
I provvedimenti dovranno essere trasmessi in busta chiusa con la dicitura "trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n.311".

L'intero svolgimento del rapporto giuridico, che da tale contratto è regolato, sarà gestito dal Settore o Ufficio proponente assistito dalla Ragioneria Generale per gli aspetti contabili, fiscali, previdenziali ed assicurativi di competenza.

Va puntualizzato che il venire meno dei requisiti di legittimità del conferimento, nel corso dello svolgimento del rapporto, deve essere valutato attentamente dagli Uffici, nel rispetto di quanto è stato concordato nel contratto d'incarico, al fine della eventuale risoluzione del rapporto di collaborazione.

Al fine del monitoraggio del raggiungimento del risultato atteso rispetto all'obiettivo determinato e secondo il contratto stipulato, il collaboratore esterno presenterà al Dirigente Coordinatore del Settore o Ufficio Autonomo, secondo la cadenza temporale concordata nel disciplinare di incarico, la relazione nella quale sia descritta l'attività professionale svolta.

Va precisato che qualora sia accertato dal Dirigente Coordinatore che la esigenza della professionalità fornita dalla collaborazione esterna non è più eccezionale e temporanea, bensì strutturale e stabile, sarà necessario ed opportuno dare impulso al procedimento di inserimento del corrispondente profilo professionale all'interno degli atti di programmazione del fabbisogno di personale.

La presente circolare abroga ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita

Il Direttore Generale
Ing. Gaetano Lo Cicero

Il Segretario Generale
Dott. Damiano Li Vecchi